SANZIONI TRIBUTARIE

Art. 3

Principi di legalità e proporzionalità

Nessuno puo' essere assoggettato a sanzioni se non in forza di una legge entrata in vigore prima della commissione della violazione. Salvo diversa previsione di legge, nessuno puo' essere assoggettato a sanzioni per un fatto che, secondo una legge posteriore, non costituisce violazione punibile. Se la sanzione e' gia' stata irrogata con provvedimento definitivo il debito residuo si estingue, ma non e' ammessa ripetizione di quanto pagato. Se la legge in vigore al momento in cui e' stata commessa la violazione e le leggi posteriori stabiliscono sanzioni di entita' diversa, si applica la legge piu' favorevole, salvo che il provvedimento di irrogazione sia divenuto definitivo.

Versione in vigore dal 1 aprile 1998, non più in vigore dal 29 giugno 2024 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Sanzioni tributarie
Estremi	Decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 8 gennaio 1998

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/sanzioni-tributarie/art-3-principi-di-legalita-e-proporzionalita/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it